



Comune di Fratte Rosa

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 9 del 03-03-18

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di marzo alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

AVALTRONI ALESSANDRO	P	TORCELLINI ALICE	P
MASSI MARZIO	P	ANTINORI MARCO	P
TORRISI ROSA	A	TINTI FABRIZIO	A
MANDOLONI EMANUELE	A	SANTINI GIULIA	P
BERTI MATTEO	P	SOGGIN LUCA	A
BEFERA CLAUDIO	P		

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 7 | Assenti N. 4

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

BERTI MATTEO
ANTINORI MARCO
SANTINI GIULIA

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 30 Settembre 2014 con la quale è stato approvato il "Nuovo" Regolamento TARI, da applicare a far data dal 01-01-2014 e successivamente modificato con atto n. 13 del 28 aprile 2016;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2016, pubblicata in data sul portale del federalismo;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTA la Legge di stabilità 2018, **LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205**, pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, con la quale sono state stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :

ART.1)

- Comma 37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 26**, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

b) **al comma 28** e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

- Comma 38. All'articolo 1, **comma 652**, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».

- Comma 39. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il secondo periodo e' soppresso (cd supporto accertamento società iscritte albo ministeriale dei concessionari)

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

« Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

COMMA 28 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

« Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

TENUTO CONTO dei dati provvisori di attribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale 2018, pubblicati sul portale della finanza locale, pari ad euro 308.102,41 e Quota Alimentazione FSC 2018 euro 29.310,54, (confronto 2017 : FSC 2017 euro 313.103,22 – Quota Alimentazione FSC 2017 euro 29.310,54);

TENUTO CONTO che il totale del Piano Finanziario 2018 pari ad € 182.555,68 tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard pari ad € 246.524,00, con il pieno rispetto degli stessi, registrando uso scostamento in diminuzione pari al – 25,94% circa ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art.151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro cui il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene **differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2018;**

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale viene **differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2018;**

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2013, con la quale è stato stabilito di affidare la gestione del tributo “TARES” per l'anno 2013 alla società Naturambiente S.r.l., che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, in conformità al disposto di cui all'art. 14, comma 35 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO che Marche Multiservizi S.p.A. con nota prot. n. 1236 del 29.01.2015 ha comunicato il subentro in tutti i contratti attivi e passivi in capo alla società Naturambiente S. r.l.;

VISTO il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, predisposto dalla società Marche Multiservizi S.p.A. sulla base della vigente normativa e riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

RITENUTO di dover procedere anche all'approvazione dei coefficienti e percentuali adottati per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze sia domestiche che non domestiche come determinati dalla società Marche Multiservizi S.p.A. ed allegati al piano finanziario suddetto;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, rag. Gabriella Franceschetti, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018 predisposto da Marche Multiservizi S.p.A.;
3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), comprese riduzioni, agevolazioni e/o detrazioni, come risultanti dall'allegato prospetto;
4. Di dare atto che, sull'importo del tributo TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5%.

5. Di approvare le seguenti DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TARI 2018, che vanno a modificare ed integrare il regolamento approvato con delibera c.c. n. 33 del 30-09-2014, pubblicato sul portale del federalismo fiscale:
con valore regolamentare si stabilisce che, per l'anno d'imposta 2018, il pagamento dell'imposta TARI (rifiuti) viene effettuato in n. 3 (TRE) rate scadenti:
- 1^ RATA (acconto) – APRILE (entro 16-04-2018)
 - 2^ RATA (acconto) - LUGLIO (entro 16-07-2018)
 - 3^ RATA (saldo) – OTTOBRE (entro 16-10-2018)
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di APRILE (entro 16-04-2018).
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36;
7. Di richiamare le scadenze del tributo che con precedenti atti sono fissate in n. 3 rate con scadenza 16 Aprile, 16 Luglio e 16 Ottobre 2018;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 7
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 7
VOTI FAVOREVOLI	n. 7
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 7
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 7
VOTI FAVOREVOLI	n. 7
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 9 del 03.03.2018

PROPOSTA N. 9 DEL 21.02.2018 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2018.**

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, lì 21.02.2018

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, lì 21.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

N. 79 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 05-03-18

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to DINI DOTT. GIORGIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Fratte Rosa, 05-03-18

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DINI DOTT. GIORGIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 05-03-18 al 20-03-2018
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 05-03-18 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 21-03-18

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DINI DOTT. GIORGIO



Piano Tecnico Finanziario TARI
Elaborazione tariffe
per l'anno 2018

Comune di Fratte Rosa (PU)

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e

D.P.R. 158/99

Pesaro, novembre 2017

PTF TARI 2018 COMUNE DI FRATTE ROSA

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 113.773,46
CC - Costi comuni	€ 32.112,43
CK - Costi d'uso del capitale	€ 9.571,26
Minori entrate per riduzioni	€ 18.435,00
Totale costi	€ 173.892,15
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 21.788,22
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 15.446,73
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 50.258,74
Proventi Conai	-€ 10.108,55
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 10.729,87
Riduzioni parte variabile	€ 9.217,50
Totale	€ 97.332,51
COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 24.651,58
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 5.470,27
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 17.686,33
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 8.955,83
AC - Altri Costi	€ 1.006,86
Riduzioni parte fissa	€ 9.217,50
Totale parziale	€ 66.988,37
CK - Costi d'uso del capitale	€ 9.571,26
Totale	€ 76.559,63

Tali costi sono comprensivi della quota ATA N°1 PESARO E URBINO di cui al decreto presidenziale ATA N° 1 del 01/03/2016 pari a € 1.020 per il Comune di Fratte Rosa.

Il quadro di sintesi indica i costi che devono essere coperti e le entrate a copertura dei costi che si sostengono per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il documento, insieme al documento tecnico già inviato, elaborato in base al contratto di servizio sottoscritto tra amministrazione comunale e gestore, costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall'art. 8 e analizzate nei punti precedenti.

DETERMINAZIONE DELLA TARI

La TARI deve coprire i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, e soggette ad uso pubblico ed inoltre:

- deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure detenga locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;
- è composta da una quota relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, e una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e ai costi di gestione: essa è articolata per fasce di utenza e territoriali;
- è determinata dagli enti locali ed è applicata e riscossa dai soggetti gestori.

La TARI è determinata separatamente per le seguenti fasce di utenza:

- utenze domestiche;
- utenze non domestiche.

La TARI è articolata in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Costi fissi	Costi variabili
<ol style="list-style-type: none"> 1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL) 2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale; 4. costi diversi (CCD) 5. altri costi (AC) 6. costi d'uso del capitale (CK) 	<ul style="list-style-type: none"> • costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT) • costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) • costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) • costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)

La parte fissa della TARI dovrà coprire i seguenti costi:

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL);
- costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, contenzioso (CARC);
- costi generale di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale;
- costi comuni diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

La parte variabile della TARI dovrà invece coprire i seguenti costi:

- costi raccolta e trasporto RU (CRT);
- costi trattamento e smaltimento RU (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo (CTR).

PERCORSO METODOLOGICO

Il percorso metodologico per arrivare alla determinazione della TARI è il seguente:

- individuazione delle componenti di costo previste dal D.P.R. 158/99.
- approvazione del regolamento comunale TARI;
- determinazione delle incidenze delle utenze (domestiche e non domestiche) sui costi e sulla produzione di rifiuti basata sui dati dell'anno 2017;
- ipotesi di articolazione tariffaria tra utenze e categorie per l'anno 2018;

Dati generali superfici imponibili - Fratte Rosa

Abitanti (n.) Dati ISTAT Comune di Fratte Rosa al 01-01-2017	951
Superficie (Km ²)	15,63
Densità (n. abitanti/Km ²)	60,84
Superficie complessiva, suddivisa come sotto indicato:	77.224
superficie utenze domestiche (m ²)	74.462
superficie utenze non domestiche (m ²)	3.205
Numero utenze, suddivise come sotto riportato:	562
numero utenze domestiche	510
numero utenze non domestiche	52

Produzione rifiuti anno 2016 - tonnellate

Descrizione	tonn
Rifiuti urbani avviati a recupero	215
Rifiuti urbani avviati a smaltimento	221
Totale rifiuti come individuati dalla DGR Marche 09.02.2010 n. 217 (dato utilizzato per ripartizione ex DPR 158/99)	436
Rifiuti spazzamento stradale	3
Totale rifiuti raccolti	439

Produzione di rifiuti ripartita tra utenze domestiche e non domestiche utilizzando i coefficienti di produttività specifica per le diverse categorie di utenze non domestiche scelti negli intervalli previsti dal DPR 158/99.

Descrizione	Tonnellate	%
Rifiuti prodotti da utenze domestiche	393	90%
Rifiuti prodotti da utenze non domestiche	43	10%
Totale	436	100%

Il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 richiede di individuare:

- individuare la **distribuzione delle superfici delle utenze domestiche e non domestiche suddivise per categoria.**
- la **ripartizione delle superfici e del numero di utenze domestiche per numero di componenti del nucleo familiare;**

Sulla base delle suddivisioni già in essere le utenze sono state raggruppate nelle categorie indicate dal DPR 158/99. Per le utenze domestiche si è provveduto ad

estrarre le superfici effettivamente imponibili abbinate al numero di componenti ottenendo il seguente classamento:

Numero di componenti	Superfici (mq)	Numero di utenze
1	18.067	150
2	21.706	156
3	15.361	98
4	10.996	66
5	4.331	26
6 o più	4.001	14
TOTALE	74.462	510

Per i locali e le aree soggette a tariffazione adibiti ad abitazione di utenze domestiche tenute a disposizione, predisposte all'uso oppure dotate di arredamento, la tariffa è dovuta per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Per superfici inferiori o uguali a 50 m ²	2 componenti
Per superfici comprese tra 50,1 e 80 m ²	3 componenti
Per superfici comprese tra 80,1 e 120 m ²	4 componenti
Per superfici comprese tra 120,1 e 170 m ²	5 componenti
Per superfici superiori a 170,1	6 componenti

La classificazione delle utenze non domestiche ai sensi del DPR 158/99 è riportata di seguito:

Categoria prevista dal DPR 158/99	Tipologia attività	Superfici (mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	195
2	Cinematografi e teatri	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	357
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	40
5	Stabilimenti balneari	0
6	Esposizioni, autosaloni	62
7	Alberghi con ristorante	267
8	Alberghi senza ristorante	105
9	Case di cura e riposo	0
10	Ospedali	0
11	Uffici, agenzie studi Professionali	494
12	Banche ed istituti di credito	149
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	28
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	27
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	38
16	Banchi di mercato beni durevoli	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	81
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	135
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	287
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	141
23	Mense, birrerie, amburgherie	0
24	Bar, caffè, pasticceria	468
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	78
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	222
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	31
28	Ipermercati di generi misti	0
29	Banchi di mercato genere alimentari	0
30	Discoteche, night club	0
	TOTALE	3.205

Sulla base dei dati sopra esposti è possibile effettuare elaborazioni per la determinazione della tariffa utilizzando le formule indicate dal DPR 158/99, come di seguito riportato.

TARI UTENZE DOMESTICHE

La TARI si compone di due parti: quota fissa e quota variabile.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka).

Quota fissa tariffa utenze domestiche	TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n)
---------------------------------------	------------------------------------

dove

TFd(n, S)	Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S
n	Numero di componenti del nucleo familiare
S	Superficie dell'abitazione (m ²)
Quf	Quota unitaria (€/m ²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

Quf	$Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \times Ka(n)$
-----	---

dove

Ctuf	Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (TFn x % costi fissi utenze domestiche)
S _{tot} (n)	Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
Ka (n)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1 per Comuni dell'Area CENTRO.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg)

Quota variabile tariffa utenze domestiche	$TVd(n) = Quv \times Cu \times Kb(n)$
---	---

dove

TVd	Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
Quv	Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

Quv	$Qtot / \sum_n N(n) \times Kb(n)$
-----	-----------------------------------

dove

Qtot	Quantità totale di rifiuti
N(n)	Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Kb(n)	Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati in tabella 2.
Cu	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. ($Cu = Tot \text{ costi variabili} / Qtot$)

TARI UTENZE NON DOMESTICHE

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

Quota fissa tariffa utenze non domestiche	$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \times S_{ap} (ap) \times Kc(ap)$
---	--

dove

TFnd(ap, S _{ap})	Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S _{ap}
S _{ap}	Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
Qapf	Quota unitaria (€/m ²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

Qapf	$Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \times Kc(ap)$
------	---

dove

Ctapf	Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.
S _{tot} (ap)	Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.
Kc (ap)	Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nella tabella 3 per Comuni dell'Area CENTRO.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

Quota variabile tariffa ut. non domestiche	$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \times S_{ap} (ap) \times Kd(ap)$
--	--

dove

TVnd(ap, S _{ap})	Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S _{ap}
Cu	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
S _{ap}	Superficie dei locali dove si, svolge l'attività produttiva
Kd(ap)	Coefficiente potenziale di produzione in kg/m ² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nella tabella 3 per Comuni dell'Area CENTRO.

Per le utenze domestiche sono stati assunti valori del coefficiente Kb tali già introdotti in regime TIA, come **evidenziato in grassetto** in tabella 2.

Inoltre, relativamente agli intervalli previsti dal DPR 158/99, sono stati scelti i coefficienti Kc e Kd minimi (MI), medi (ME) e massimi (MA) in base all'attività svolta, attribuendo alle utenze non domestiche i coefficienti già attribuiti in regime TIA (tabella 3).

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale può decidere di utilizzare altri coefficienti Kb, Kc e Kd, nell'ambito degli intervalli indicati.

Tabella 1- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (in grassetto il coefficiente utilizzato)

Numero componenti del nucleo familiare	Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e n. di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (in grassetto il coefficiente utilizzato)

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per n. di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Medio	Massimo
1	0,60	0,80	1,00
2	1,40	1,60	1,80
3	1,80	2,05	2,30
4	2,20	2,60	3,00
5	2,90	3,20	3,60
6 o più	3,40	3,70	4,10

Tabella 3						
Categoria prevista dal DPR 158/99	Kc (ap)			Kd (ap) in Kg/m ² annuo		
	Fratte Rosa	Minimo	Massimo	Fratte Rosa	Minimo	Massimo
1	0,61	0,43	0,61	5,65	3,98	5,65
2	0,46	0,39	0,46	4,25	3,60	4,25
3	0,52	0,43	0,52	4,80	4,00	4,80
4	0,74	0,74	0,81	6,78	6,78	7,45
5	0,56	0,45	0,67	5,15	4,11	6,18
6	0,45	0,33	0,56	4,07	3,02	5,12
7	1,59	1,08	1,59	14,67	9,95	14,67
8	1,02	0,85	1,19	9,39	7,80	10,98
9	1,47	0,89	1,47	13,55	8,21	13,55
10	0,82	0,82	1,70	7,55	7,55	15,67
11	1,47	0,97	1,47	13,55	8,90	13,55
12	0,86	0,51	0,86	7,89	4,68	7,89
13	1,22	0,92	1,22	11,26	8,45	11,26
14	1,44	0,96	1,44	13,21	8,85	13,21
15	0,86	0,72	0,86	7,90	6,66	7,90
16	1,59	1,08	1,59	14,63	9,90	14,63
17	1,12	0,98	1,12	10,32	9,00	10,32
18	0,99	0,74	0,99	9,10	6,80	9,10
19	1,26	0,87	1,26	11,58	8,02	11,58
20	0,89	0,32	0,89	8,20	2,93	8,20
21	0,88	0,43	0,88	8,10	4,00	8,10
22	3,25	3,25	9,84	29,93	29,93	90,55
23	2,67	2,67	4,33	24,60	24,60	39,80
24	2,45	2,45	7,04	22,55	22,55	64,77
25	1,92	1,49	2,34	17,64	13,72	21,55
26	1,92	1,49	2,34	17,60	13,70	21,50
27	4,23	4,23	10,76	38,90	38,90	98,96
28	1,98	1,47	1,98	18,20	13,51	18,20
29	3,48	3,48	6,58	32,00	32,00	60,50
30	1,29	0,74	1,83	11,82	6,80	16,83

Gettito della TARI a regime nell'anno n (Somma T_n)

$$\text{Tariffa (T}_n\text{)} = (\text{CG} + \text{CC})_{n-1} + \text{CK}_n = \text{Somma TF}_n + \text{Somma TV}_n =$$

€ 155.457

Gettito della quota fissa della TARI a regime nell'anno n (Somma TF_n)

$$\text{Quota fissa Tariffa (TF}_n\text{)} = \text{CSL}_{n-1} + \text{CARC}_{n-1} + \text{CGG}_{n-1} + \text{CCD}_{n-1} + \text{AC}_{n-1} + \text{CK}_n =$$

€ 67.342

Gettito della quota variabile della TARI a regime nell'anno n (Somma TV_n)

$$\text{Quota variabile Tariffa (TV}_n\text{)} = \text{CRT}_{n-1} + \text{CTS}_{n-1} + \text{CRD}_{n-1} + \text{CTR}_{n-1} =$$

€ 88.115

PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI**Comune di Fratte Rosa - Parametri**

Ripartizione costo complessivo del servizio come da dpr 158/99	43% costi fissi	57% costi variabili
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Ripartizione Costi Fissi come applicato in occasione dell'introduzione della TIA	88,0%	12,0%
Ripartizione Costi Variabili	85,6%	14,4%
Ripartizione Costi Variabili determinati sulla base del coeff. Kd	90,0%	10,0

TARI UTENZE DOMESTICHE		
Componenti	Tariffa fissa (€/mq/anno)	Tariffa variabile (€/anno)
1	0,77358	91,14
2	0,84555	164,05
3	0,91751	186,83
4	0,98947	236,96
5	1,05243	264,30
6	1,10641	309,87

TARI UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria (DPR 158/99)	Tipologia attività	quota fissa (€/mq/anno)	quota var.le (€/mq/anno)	TARI (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	1,178428	1,855445	3,033873
2	Cinematografi e teatri	0,888651	1,395689	2,284339
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,004562	1,576307	2,580869
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,429568	2,226534	3,656102
5	Stabilimenti balneari	1,081836	1,691246	2,773082
6	Esposizioni, autosaloni	0,869332	1,336577	2,205909
7	Alberghi con ristorante	3,071640	4,817589	7,889229
8	Alberghi senza ristorante	1,970486	3,083651	5,054137
9	Case di cura e riposo	2,839818	4,449784	7,289602
10	Ospedali	1,584116	2,479400	4,063516
11	Uffici, agenzie studi Professionali	2,839818	4,449784	7,289602
12	Banche ed istituti di credito	1,661390	2,591055	4,252445
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	2,356856	3,697754	6,054610
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,781863	4,338129	7,119992
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,661390	2,594339	4,255729
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,071640	4,804453	7,876093
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,163671	3,389061	5,552732
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,912531	2,988416	4,900947
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,434130	3,802841	6,236971
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,719346	2,692858	4,412204
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,700027	2,660019	4,360046
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,278510	9,828933	16,107442
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,158037	8,078575	13,236612
24	Bar, caffè, pasticceria	4,733030	7,405360	12,138391
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,709150	5,792929	9,502080
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,709150	5,779793	9,488944
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,171722	12,774657	20,946379
28	Ipermercati di generi misti	3,825061	5,976832	9,801893
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,722835	10,508715	17,231550
30	Discoteche, night club	2,492085	3,881657	6,373742

CONFRONTO PTF ANNO 2017-2018

TRIBUTO TARI 2017

€ 157.825 (incluso 10% IVA)

PIANO FINANZIARIO TARI 2018

€ 155.457 (incluso 10% IVA)

Si riporta per completezza anche il valore PIANO FINANZIARIO TARI 2018 utilizzato per la determinazione delle tariffe (comprensivo delle riduzioni regolamento TARI, pari a € 18.435,00): € 173.892 (incluso 10% IVA)